

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Sommario

1. Costituzione della Sezione.....	2
2. Modifiche transitorie e modifiche a Regolamento in vigore.....	2
3. Competenze della Sezione.....	3
4. Organi della Sezione.....	3
5. Il Comitato tecnico-scientifico regionale.....	4
6. Incompatibilità.....	5
7. Autonomia decisionale e finanziaria delle Sezioni territoriali.....	6
8. Rapporti con gli Organi centrali.....	6
9. Sito internet della Sezione Territoriale e altri mezzi di comunicazione via web.....	7
9. Entrata in vigore del Regolamento.....	8

Glossario

CDD: Consiglio Direttivo

CTS: Comitato Tecnico Scientifico

Sezioni mini-territoriali: Sezioni territoriali con estensione corrispondente ad una porzione di una Sezione regionale

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Le Sezioni Territoriali della SIT (regionali e sovra-regionali) sono disciplinate dal presente Regolamento ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dello Statuto sociale.

1. Costituzione della Sezione.

La proposta di costituzione della Sezione territoriale deve essere presentata al Direttivo nazionale, tramite il Segretario generale, da parte di un Socio ordinario o di un Socio aderente. La proposta di costituzione deve essere firmata da almeno dieci Soci regolarmente iscritti alla Società, in regola con il pagamento delle quote e preferibilmente appartenenti all'ambito territoriale in cui dovrebbe sorgere la sezione.

Inoltre possono proporre l'istituzione di sezioni regionali e sovra regionali il Presidente della Società, il Presidente del CTS nazionale e i rispettivi consigli a maggioranza semplice dei membri.

Il Consiglio Direttivo approva la costituzione della Sezione con maggioranza qualificata dei due terzi.

Le Sezioni possono avviare la loro operatività a partire dal giorno successivo al decreto di costituzione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

Una volta ogni anno l'assemblea generale ordinaria provvederà con maggioranza semplice alla ratifica delle sezioni regionali e sovra regionali fino a quel momento costitutesi.

2. Modifiche transitorie e modifiche a Regolamento in vigore

Le proposte di modifica delle sezioni regionali o sovraregionali esistenti o comunque costitutesi prima della entrata in vigore del presente Regolamento (cambio di denominazione, diverso accorpamento tra sezioni, fusioni, ecc) nonché quelle il cui *iter* costitutivo è iniziato dopo l'assemblea dei soci n. 1/2020, saranno esaminate dal Presidente nazionale e dal Presidente del CTS e per quanto possibile, agevolate, al fine di facilitare la costituzione della struttura territoriale nazionale definitiva dell'Associazione.

Dopo dodici mesi dall'approvazione del nuovo Statuto nazionale e del presente regolamento non saranno ammesse modifiche se non a seguito dell'approvazione a maggioranza qualificata di due terzi da parte del Direttivo nazionale e della ratifica a maggioranza semplice da parte dell'Assemblea Nazionale.

Le eventuali articolazioni provinciali, previste dal precedente regolamento, verranno valutate dal Presidente regionale, sentito il parere non vincolante del Presidente Nazionale, e potranno essere mantenute, se efficacemente operative, con la preesistente organizzazione e le preesistenti cariche.

L'eventuale creazione di sezioni mini-territoriali resa necessaria dalla molteplicità di domande di iscrizione, così come la creazione di sezioni o rappresentanze internazionali (*scientific embassy*) saranno oggetto di regolamentazione *ad hoc*.

3. Competenze della Sezione

Le attività di competenza delle Sezioni territoriali sono:

- 1- favorire l'adesione di nuovi Soci alla SIT;
- 2- - promuovere la sponsorizzazione del Congresso nazionale SIT;
- 3- - sviluppare una rete di collaborazioni scientifiche e professionali tra i Soci e con i finanziatori, nel territorio di afferenza;
- 4- - intrattenere, attraverso il proprio Presidente, rapporti con tutte le Istituzioni regionali, pubbliche e private, in accordo con il Consiglio Direttivo nazionale e/o su mandato del Presidente nazionale o comunque in coerenza con le linee di indirizzo scientifiche della società;
- 5- - promuovere nel Sistema sanitario del proprio territorio l'applicazione dei principi e degli indirizzi approvati dal Direttivo nazionale in materia di Telemedicina e Sanità digitale;
- 6- - disseminare la cultura dell'*e-Health*. In particolare: organizzare annualmente un convegno o un congresso locale; partecipare al Congresso nazionale con almeno una propria relazione; organizzare proprie attività formative, informative e divulgative e partecipare a quelle nazionali;
- 7- - organizzare e partecipare ad attività di ricerca nel proprio territorio, in accordo con il Direttivo nazionale e sentito il Centro Studi;
- 8- - censire e segnalare a SIT nazionale le attività locali d'interesse per l'*e-Health*;
- 9- - organizzare periodicamente riunioni di carattere politico-strategico per la programmazione dell'attività locale in modo dialettico e condiviso tra i Soci;
- 10- - collaborare con il Comitato di Redazione nazionale, con opportune iniziative, anche al fine di: alimentare i contenuti del sito nazionale, arricchire di contenuti la newsletter periodica delle attività di SIT, aprire un proprio sito web.

4. Organi della Sezione

Ciascuna Sezione territoriale sarà così composta: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario con funzioni di tesoriere, l'Assemblea dei soci, che dovrà essere formata da un minimo di dieci soci.

Il Presidente è rappresentante legale e ha responsabilità giuridica con riguardo allo stato patrimoniale della Sezione.

Presidente, Vicepresidente e Segretario compongono il Consiglio Direttivo territoriale, il quale è completato da un numero di Consiglieri proporzionale al numero degli iscritti e comunque non inferiore a 5 membri (incluso Presidente, vicepresidente e segretario).

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni.

In particolare, salvo eccezioni motivate, dovrà essere nominato un consigliere in più rispetto ai due obbligatori ogni dieci soci afferenti alla sezione fino ad un massimo di nove consiglieri.

Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di Comitato scientifico per le iniziative locali.

I componenti dei Consigli Direttivi territoriali sono eletti dalle rispettive Assemblee territoriali e formati da soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

A seguito della approvazione della costituzione della sezione territoriale da parte del Direttivo nazionale e della ratifica da parte dell'Assemblea nazionale, il Segretario generale nazionale convoca la prima Assemblea dei soci, la quale provvede alla nomina dei suoi organi.

Il Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione si riunisce almeno tre volte l'anno, è convocato dal Segretario della Sezione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Segretario ne dà contestualmente avviso alla Segreteria nazionale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o Vicepresidente in caso di necessità, ed è validamente riunito in prima convocazione alla presenza della maggioranza dei suoi membri e in seconda convocazione se, oltre al Presidente o al Vicepresidente e al Segretario sono presenti almeno tre consiglieri.

Il Segretario regionale invia copia dei verbali alla Segreteria nazionale, al Presidente nazionale e al Legale Rappresentante nazionale (se diverso dal Segretario e dal Presidente).

5. Il Comitato tecnico-scientifico regionale

Le sezioni territoriali decidono autonomamente se istituire i propri comitati tecnico-scientifici di consulenza.

I CTS territoriali devono conformarsi alle indicazioni del CTS nazionale, il quale a sua volta si rimette al Consiglio direttivo nazionale.

È possibile istituire un CTS regionale qualora siano iscritti alla sezione almeno dodici soci non medici.

Ogni CTS regionale è formato da almeno cinque soci non medici.

Se i soci non medici iscritti alla sezione superano i venti, il CTS può essere formato da un massimo di sette soci.

I CTS regionali eleggono un proprio Consiglio direttivo, che elegge un proprio Presidente, un Vicepresidente (quando opportuno un vicepresidente vicario e un vicepresidente) e un Segretario.

Il CTS regionale si riunisce almeno tre volte l'anno con O.d.g. proposto dal proprio Presidente, nonché su richiesta del Presidente nazionale e/o del Consiglio direttivo nazionale con ordine del giorno concordato.

Qualora non venga costituito un CTS ma risultino iscritti alla sezione regionale soci non laureati in Medicina, il Presidente regionale può ammettere a partecipare, per le opportune attività di consulenza, i soci non medici al Consiglio direttivo, in modo permanente o periodico, od occasionalmente.

Le funzioni dei CTS regionali sono le seguenti:

- a) fungere da consulenza tecnico scientifica per i CDD
- b) favorire l'interdisciplinarietà, lo scambio di esperienze e la formazione reciproca continua tra esperti di settori diversi,
- c) favorire la costituzione di nuclei di approfondimento o *focus group* su specifici argomenti sia di natura disciplinare permanente sia di interesse pubblico contingente

È quindi compito di ciascun CTS:

- fornire consulenza e supporto decisionale interdisciplinare al CDD nazionale e agli altri CTS regionali,
- occuparsi della formazione dei propri membri e in generale dei soci SIT nelle discipline tecnico scientifiche non mediche che consentono e supportano lo sviluppo della telemedicina;
- consentire la proficua collaborazione e lo scambio conoscitivo tra esperti dei vari settori e delle varie discipline afferenti alla telemedicina;
- promuovere la cooperazione e il lavoro sinergico tra componente medica, altre professionalità, operatori professionali e mondo imprenditoriale;

Ne discende che risulta utile e opportuna la presenza di esperti di tutte le discipline scientifiche, tecniche, umanistiche che possano contribuire alla progettazione e alla ricerca nel settore della telemedicina e alle sue applicazioni pratiche.

I CTS regionali, coordinati dal CTS nazionale, potranno definire orientamenti disciplinari anche specialistici. In questo caso pur mantenendo la propria struttura organizzativa come sopra descritto, svolgeranno attività di *focus group* nazionale o sovra regionale, con il coinvolgimento di tutte le altre strutture associative interessate allo specifico argomento.

6. Incompatibilità

I soci che rivestono le seguenti cariche nazionali:

- Presidente,
- Vicepresidente
- Segretario
- Membro del Consiglio Direttivo
- Membro del Comitato dei Probiviri

- Membro dei Revisori dei Conti.

non possono rivestire cariche territoriali nell'ambito del Consiglio direttivo regionale.

Lo stesso vale per i soci che rivestono cariche nel Consiglio direttivo regionale con riguardo alle cariche nazionali indicate.

Quanto sopra salvo eccezioni che dovranno essere giustificate e approvate all'unanimità dal CDD nazionale.

7. Autonomia decisionale e finanziaria delle Sezioni territoriali

I rapporti tra la SIT nazionale e le Sezioni territoriali sono improntati al riconoscimento della massima autonomia decisionale delle Sezioni territoriali, nei limiti delle loro competenze e nel pieno rispetto dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento nazionali, nonché delle linee di indirizzo scientifiche e politico-strategiche della Società medica, nonché nei limiti delle loro risorse economiche.

Le sezioni territoriali hanno diritto a ricevere dalla tesoreria nazionale il 50% delle quote dei soci afferenti al loro territorio.

L'acquisizione di eventuali sponsorizzazioni o altre forme di finanziamento esterno a favore delle Sezioni territoriali comporterà il versamento alla Tesoreria nazionale di una quota pari al 20%.

Il Segretario della Sezione territoriale, con funzione di tesoriere, terrà nota delle entrate e delle uscite mediante apposito registro e presenterà entro il 31 maggio dell'anno successivo il rendiconto al Comitato dei revisori nazionale e al Legale rappresentante di SIT.

8. Rapporti con gli Organi centrali

Annualmente le Sezioni regionali inviano entro il 31 maggio dell'anno successivo una relazione puntuale e sintetica delle attività svolte al Presidente e al Segretario generale.

I Presidenti di Sezione hanno diritto di ricevere copia del verbale delle riunioni del Consiglio direttivo nazionale e possono partecipare, come uditori, anche tramite un loro delegato, alle riunioni degli Organi Collegiali SIT.

Il Consiglio Direttivo territoriale può richiedere la presenza alle proprie riunioni di esponenti di cariche nazionali (Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Membri del Consiglio direttivo, Membri del CTS) in qualità di uditori o con funzioni consulenziali non retribuite. Il Direttivo locale si fa carico delle spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno degli esponenti nazionali invitati.

Ciascuna Sezione territoriale è tenuta a inviare a cadenza trimestrale a fini di verifica al Segretario Generale, al Legale Rappresentante e al Presidente tutti i dati relativi ai soci secondo modelli predisposti dalla Segreteria nazionale.

Le attestazioni di associazione verranno rilasciate in automatico mediante il Sito Nazionale ai richiedenti.

Le attestazioni di partecipazione o di relazione a convegni, congressi, eventi, riunioni verranno rilasciate dalla Segreteria regionale a nome del Presidente regionale.

I patrocini verranno rilasciati dal Presidente regionale, sentiti il Presidente nazionale e la Segreteria nazionale.

Ciascuna Sezione territoriale è tenuta all'uso del logo SIT.

Le Sezioni territoriali sono tenute a promuovere la funzione e la reputazione di SIT e per tale motivo devono utilizzare in qualsiasi forma di comunicazione esclusivamente il logo ufficiale, i colori sociali e la veste grafica della SIT.

L'intestazione di ciascuna Sezione territoriale è composta dal logo ufficiale SIT con le indicazioni del Presidente del CDD e del Presidente del CTS in carica, a cui viene aggiunto con grafica standard determinata, il nome della Sezione così come approvato al momento della costituzione, il nome del Presidente Regionale e, ove opportuno, delle altre cariche direttive regionali.

Una intestazione più sintetica, quale il solo uso del logo e del nome del Presidente nazionale, sarà valutata di concerto dal Presidente nazionale e dal Presidente regionale in base alla collocazione di detta intestazione.

Ciascuna Sezione regionale può svolgere, a favore dei propri Soci, attività consulenziale, in varie materie di interesse per la Telemedicina e la Sanità digitale e più in generale per l'innovazione tecnologica in Sanità. Ove non si trovino tra i Soci SIT competenze o esperienze adeguate alle consulenze richieste, il Direttivo locale potrà avvalersi di esperti afferenti alle altre sezioni regionali nonché di esperti esterni, previa notifica alla Segreteria nazionale.

9. Sito internet della Sezione Territoriale e altri mezzi di comunicazione via web

Il Sito internet della sezione territoriali viene gestito localmente.

Esso deve presentare le seguenti caratteristiche obbligatorie:

- a) loghi, pantoni, diciture della *home page* dovranno essere analoghe a quelle del sito nazionale e pre-approvate dal responsabile del sito nazionale e del Comitato di Redazione
- b) l'*homepage* dovrà contenere informazioni essenziali sulla SIT nazionale pre-approvate dal responsabile del sito nazionale e del Comitato di Redazione;
- c) la pagina soci sarà linkata a quella del sito nazionale in quanto la gestione dell'anagrafica dei soci sarà centralizzata tramite sito nazionale,
- d) il sito regionale dovrà essere compatibile con i formati per smartphone e tablet
- e) il sito regionale dovrà essere allineato in tempo reale con le principali notizie annunciate da SIT nazionale e con i più rilevanti contenuti del Centro studi e comunque linkare a tali notizie e a tali contenuti;

f) i collaboratori e i soci esperti regionali che seguono la parte internet e altri mezzi di comunicazione mediante web e social network dovranno opportunamente coordinarsi con il Comitato di Redazione nazionale

10. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento deve intendersi esecutivo a partire dalla sua approvazione in sede di Assemblea generale SIT, fatto salvo quanto previsto per le modifiche transitorie di cui all'art. 2.